

DECISIONE (UE, Euratom) 2015/54 DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2014

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dall'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in merito all'adozione delle decisioni del Consiglio di associazione relative al regolamento interno del Consiglio di associazione e a quello del Comitato di associazione e dei sottocomitati, all'istituzione di due sottocomitati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 431 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («l'accordo»), prevede l'applicazione in via provvisoria di parti dell'accordo.
- (2) L'articolo 3 della decisione 2014/494/UE del Consiglio ⁽²⁾ specifica quali parti dell'accordo devono essere applicate in via provvisoria.
- (3) A norma dell'articolo 405, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve adottare il proprio regolamento interno.
- (4) A norma dell'articolo 405, paragrafo 3, dell'accordo, il Consiglio di associazione dev'essere presieduto alternativamente da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Georgia.
- (5) A norma dell'articolo 407, paragrafo 1, dell'accordo, il Comitato di associazione deve assistere il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre a norma dell'articolo 408, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio di associazione deve stabilire, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione.
- (6) A norma dell'articolo 409, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione dell'accordo, che assistano il Comitato di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. A norma dell'articolo 409, paragrafo 3, dell'accordo, il Comitato di associazione può anche creare sottocomitati.

⁽¹⁾ GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GUL 261 del 30.8.2014, pag. 1).

